

ASSOCIAZIONE ITALIANA AMICI DEL PRESEPIO

PREMESSA

L'Associazione Italiana Amici del Presepio (di seguito "A.I.A.P."), fondata in Roma il 29 novembre 1953 per iniziativa di Angelo Stefanucci al fine di promuovere, diffondere e mantenere viva la tradizione del presepio, è posta sotto la protezione della Santa Famiglia e di San Francesco d'Assisi. Sin dalla sua istituzione, l'A.I.A.P. ha svolto costante attività di diffusione e valorizzazione del presepio, organizzando incontri, convegni, congressi, corsi di tecnica, incontri di formazione spirituale, mostre e manifestazioni varie, in Italia e all'estero, anche con lo scopo di favorire i contatti tra gli appassionati del presepio stesso.

L'A.I.A.P. è una "associazione riconosciuta" ai sensi degli artt. 14 e segg. del C.C., quindi dotata di personalità giuridica di diritto privato, iscritta con il n. 1038/2014 al Registro delle Persone Giuridiche tenuto presso la Prefettura di Roma – Ufficio Territoriale del Governo.

L'A.I.A.P. aderisce sin dalla sua fondazione alla "Universalis Foederatio Praesepistica" (in sigla UNFOE-PRAE), federazione che raggruppa analoghe associazioni estere di appassionati del presepio.

Organo Ufficiale dell'Associazione è la rivista "Il Presepio".

PARTE PRIMA

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, FINALITÀ E METODOLOGIE DI ATTUAZIONE

ART. 1 – COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE

È costituita in Roma, l'associazione nazionale denominata "Associazione Italiana Amici del Presepio" (in sigla A.I.A.P.) con sede in Roma, presso la Chiesa dei Ss. Quirico e Giulitta in Via Tor de' Conti, n.31/a, la quale è retta dal presente Statuto.

L'Assemblea degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo, può deliberare e/o ratificare il trasferimento della sede in altro luogo, purché in Roma.

L'A.I.A.P. potrà istituire o sopprimere, con delibera del Consiglio Direttivo, in Italia e all'estero, sedi secondarie, amministrative, operative e/o strutture territoriali periferiche al fine di un miglior raggiungimento degli scopi sociali.

La denominazione sociale può essere integrata con altre espressioni con delibera del Consiglio Direttivo.

ART. 2 - DURATA

L'A.I.A.P. ha durata illimitata e potrà essere sciolta solo in base a deliberazione dell'Assemblea Straordinaria degli Associati presa con la maggioranza prevista dall'art. 21, ultimo comma, del Codice Civile.

ART. 3 - FINALITÀ E METODOLOGIE DI ATTUAZIONE

L'A.I.A.P., promossa da credenti, è un'associazione di diritto privato apartitica, e senza fini di lucro, la quale intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività e nell'accesso alle cariche elettive a principi di democraticità e di pari opportunità.

L'A.I.A.P. promuove, organizza e coordina esperienze di volontariato, avvalendosi prevalentemente dell'opera gratuita dei Soci e, solo se necessario, di prestazioni di lavoro retribuite.

Gli scopi dell'Associazione sono:

1. mantenere viva la tradizione del presepio nella sua diversità culturale, seguendo il messaggio cristiano del Natale "Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis";
2. favorire la formazione spirituale degli Associati e far conoscere attraverso il presepio il Mistero dell'Incarnazione;
3. dare incremento e diffusione al presepio creando fra i suoi cultori vincoli di fraternità cristiana, amicizia e collaborazione;
4. mantenere, valorizzare ed incrementare la raccolta di documentazione archivistica ed iconografica di argomento presepistico, l'archivio storico dell'A.I.A.P. e la biblioteca specializzata custoditi presso la Sede Nazionale;
5. curare e gestire il Museo Tipologico Internazionale del Presepio "Angelo Stefanucci", voluto e costituito dal fondatore stesso, attualmente sito a Roma presso la Chiesa dei Ss. Quirico e Giulitta in Via Tor de' Conti, n. 31/a;
6. promuovere la costruzione del Presepio nelle famiglie, nelle Chiese, negli uffici pubblici, nelle scuole, negli ospedali, nelle "casa-famiglia", nelle case di riposo per anziani, nelle carceri, e comunque in qualsiasi luogo sia pubblico che privato, e favorire la creazione di musei e raccolte permanenti del presepio, anche attraverso le sue Sedi Periferiche.

Al fine di attuare il proprio scopo sociale l'A.I.A.P. potrà:

1. organizzare gite sociali, manifestazioni culturali e ricreative, e ogni altro tipo di iniziativa ritenuta utile allo scopo, al fine di promuovere la conoscenza e l'amicizia fra i Soci;
2. sostenere e far conoscere l'attività degli artisti e degli artigiani presepisti sia in Italia che all'estero;
3. organizzare corsi teorico-pratici di tecnica presepistica, costituendo, se del caso, una "Scuola Presepistica", e promuovendo altresì concorsi, esposizioni, conferenze, riunioni, visite collettive a Presepi, al fine di favorire la crescita tecnica ed artistica nella costruzione del Presepio;
4. promuovere e coltivare relazioni con Enti similari sia nazionali che esteri per scambi reciproci di informazioni e pubblicazioni, sia per l'organizzazione di Convegni Nazionali e Congressi Internazionali, che per studi ed attività di particolare rilievo culturale;
5. attuare qualsivoglia iniziativa affinché gli antichi Presepi vengano curati, conservati e resi fruibili al pubblico;
6. promuovere e organizzare iniziative di carattere sociale ed umanitario, sia in Italia che all'estero, in modo particolare in terra di missione, attivando, se del caso, sottoscrizioni in concomitanza di mostre, esposizioni, congressi e convegni;

7. fornire, direttamente ed indirettamente, agevolazioni e facilitazioni agli Associati;
8. promuovere e organizzare opere sociali, iniziative turistiche, manifestazioni culturali, spettacoli e quant'altro ritenuto utile al raggiungimento dei propri scopi;
9. collaborare con le strutture della Chiesa Universale: Santa Sede, Conferenze Episcopali, Diocesi, Parrocchie, Chiese, Istituti Religiosi, Società di Vita Apostolica, Associazioni Cattoliche sia pubbliche che private, per iniziative comuni;
10. collaborare con lo Stato Italiano ad ogni suo livello istituzionale, sia nazionale che locale, per iniziative a carattere sociale e culturale;
11. collaborare con le autorità competenti, sia civili che canoniche, per la tutela, la salvaguardia e lo studio del patrimonio culturale ed ambientale;
12. promuovere la costituzione di Associazioni e Fondazioni, alle quali demandare alcune finalità e modalità.

Per il perseguimento delle sue finalità l'A.I.A.P. potrà inoltre:

- a - compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, industriali, commerciali che si ritengano utili al perseguimento degli scopi statutari;
- b - assumere interessenze e partecipazioni in altre società o aziende commerciali sia direttamente che indirettamente, purché il possesso di tali interessenze e partecipazioni non costituisca la sua attività prevalente od esclusiva, né si ponga in contrasto con la normativa;
- c - svolgere ogni attività nel campo pubblicitario e promozionale ed in particolare la pubblicità televisiva, radiofonica, a mezzo stampa, produzioni televisive e videotape, video, tecnologia elettronica, pubblicità stradale, realizzazione di bozzetti e grafica pubblicitaria in genere, amministrazione di budgets pubblicitari, acquisizione e gestione di sponsorizzazioni, acquisizione e gestione di mezzi pubblicitari in genere nonché organizzazione e gestione, per conto proprio e di terzi, sia in Italia che all'estero, di meeting, mostre, seminari, corsi, congressi, manifestazioni culturali, scientifiche, turistiche e di spettacolo;
- d - promuovere la stampa, la pubblicazione, la distribuzione, l'edizione e la diffusione sia in proprio che per conto terzi, di libri, riviste, video, giornali e periodici in genere e lo svolgimento di qualsiasi attività comunque connessa alle precedenti, compresa la fono e video incisione su qualsiasi supporto e la diffusione, distribuzione e vendita anche attraverso la gestione di esercizi di vendita al pubblico dei prodotti relativi.

Si escludono le attività riservate ai professionisti iscritti negli Albi speciali, le quali, in caso di necessità, saranno affidate a questi ultimi che le espletano a proprio nome e sotto la propria responsabilità.

PARTE SECONDA

ASSOCIATI – CARICHE SOCIALI - COORDINATORI ED ASSISTENTI ECCLESIASTICI

ART. 4 - ASSOCIATI

L'adesione all'Associazione ha carattere volontario. Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche senza distinzione di sesso, nazionalità, credo politico e religione (purché nel rispetto della religione cattolica che rappresenta l'identità fondante dell'A.I.A.P.), che intendono condividere gli scopi indicati all'art. 3 e collaborare per il loro perseguimento.

Possono altresì far parte dell'Associazione anche le persone giuridiche, per il tramite di un delegato delle stesse.

Per l'ammissione occorre formalizzare apposita domanda scritta da presentare al Consiglio Direttivo che prenderà in esame la richiesta, verificando che sussistano tutti i requisiti più avanti specificati, indispensabili per l'accoglimento della domanda stessa.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie.

Tutti gli Associati hanno uguali diritti e uguali doveri all'interno dell'Associazione, primo tra tutti il diritto di voto; possono accedere presso la sede dell'A.I.A.P. (nei giorni e negli orari previsti), sono tenuti al versamento puntuale delle quote associative stabilite, nonché al pagamento dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo per l'uso di particolari strutture e/o attrezzature sociali.

Tutti gli Associati hanno il diritto/dovere di conoscere le clausole dello Statuto ai fini dell'accettazione delle norme che regolamentano la vita dell'Associazione a cui hanno aderito. Gli Associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né in caso di scioglimento della stessa né in caso di interruzione del rapporto associativo. Non possono essere ammessi soci temporanei.

Gli Associati sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- a) *Ordinari*;
- b) *Familiari*;
- c) *Sostenitori ed Albo d'Oro*;
- d) *Aspiranti Ordinari*;
- e) *Aspiranti Familiari*.

a) I *Soci Ordinari* sono quelli regolarmente iscritti a norma del presente Statuto, e possono essere sia persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che persone giuridiche per il tramite di un delegato delle stesse. I Soci Ordinari ricevono la tessera associativa e la rivista "Il Presepio".

- b) I *Soci Familiari* sono quelli regolarmente iscritti a norma del presente Statuto, possono essere solo persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, parenti entro il terzo grado di Soci Ordinari e membri dello stesso nucleo familiare. I Soci Familiari pagano una quota ridotta, ricevono la tessera associativa ma non ricevono la rivista "Il Presepio".
- c) I *Soci Sostenitori* ed i *Soci Albo d'Oro* sono quei Soci che, per sostenere economicamente l'A.I.A.P., versano una quota maggiorata rispetto a quella ordinaria. Sarà il Consiglio Direttivo a stabilire la quota minima annuale per determinarne il riconoscimento.
- d) I *Soci Aspiranti Ordinari* sono gli iscritti che non hanno raggiunto la maggiore età. Possono essere solo persone fisiche, pagano una quota ridotta, ricevono la tessera associativa e la rivista "Il Presepio".
- e) I *Soci Aspiranti Familiari* sono gli iscritti, parenti entro il terzo grado di Soci Ordinari e appartenenti allo stesso nucleo familiare, che non hanno raggiunto la maggiore età. Possono essere solo persone fisiche, pagano una quota ridotta, ricevono la tessera associativa ma non la rivista "Il Presepio".

Il Consiglio Direttivo potrà conferire il titolo di "*Benemerito*" a quei Soci che si siano distinti per particolari meriti acquisiti in campo presepistico e/o associativo.

Il Consiglio Direttivo altresì potrà nominare "*Soci Onorari*" dell'A.I.A.P. coloro che, pur non essendo iscritti, si sono distinti per attività a favore dell'Associazione. Questi ultimi sono esenti dal pagamento della quota associativa, ricevono la tessera di Socio Onorario e la rivista "Il Presepio", ma non hanno diritto di voto.

Su proposta del Consiglio Direttivo e dietro relativa delibera assembleare, potranno essere previste ulteriori categorie di associati, qualora se ne ravvisasse la necessità per il raggiungimento dello scopo sociale.

ART. 5 - DOMICILIO DEI SOCI

Il domicilio dei Soci, per tutti i rapporti con l'A.I.A.P., si intende a tutti gli effetti quello risultante dal "Libro dei Soci"; è onere del Socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel "Libro dei Soci" si fa riferimento alla residenza anagrafica.

ART. 6 - AMMISSIONE

L'ammissione all'Associazione è subordinata alle seguenti norme:

- A - alla presentazione della domanda di ammissione, unitamente al pagamento della quota, che dovrà contenere:
 - a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza ed il codice fiscale; per i Soci Aspiranti Ordinari ed i Soci Aspiranti Familiari, essendo minorenni, necessita l'assenso scritto dei genitori o di chi ne esercita la potestà. Per quanto riguarda le persone giuridiche, devono fornire il documento attestante l'iscrizione nel registro personalità giuridiche e la legale rappresentanza, e la relativa domanda dovrà essere a firma del legale rappresentante;
 - b) l'esplicita accettazione e condivisione dello Statuto e del Regolamento, ed in modo particolare di quanto enunciato negli articoli 1, 3, 4, 7 e 8 del presente Statuto;
 - c) l'accettazione che i propri dati personali possano essere trattati dall'AIAP esclusivamente per scopi istituzionali e statutari, e che possano essere messi a disposizione delle Autorità Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza dello Stato Italiano quando richiesto;
 - d) l'impegno a non divulgare, all'esterno dell'A.I.A.P., i dati sensibili dei Soci di cui fosse venuto a conoscenza, in virtù della vigente normativa sui dati sensibili e personali;
- B - all'accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo, nella prima riunione utile successiva all'inoltro della domanda di ammissione. Il Consiglio Direttivo, a suo insindacabile giudizio, delibera l'accettazione o meno della richiesta, inviando all'interessato, in caso affermativo, la tessera. Quanto sopra previsto, è da intendersi valido anche per le domande di reinscrizione e di rinnovo annuale. Nel caso di non accettazione dell'iscrizione, reinscrizione o rinnovo annuale, da parte del Consiglio Direttivo, l'Associazione provvede alla restituzione della quota eventualmente già versata.

L'elenco dei Soci verrà trascritto in apposito libro e/o in archivio digitale, con annotazione di generalità anagrafiche, residenza e codice fiscale, per quanto riguarda le persone fisiche, e della ragione dell'entità, del domicilio fiscale, del codice fiscale e dei dati del legale rappresentante per le persone giuridiche.

ART. 7 - IMPEGNI

I Soci, con l'adesione all'A.I.A.P. si impegnano:

- a) a visionare e rispettare il presente Statuto nonché i regolamenti attuativi dell'A.I.A.P.;
- b) a contribuire, secondo le proprie possibilità, al raggiungimento delle finalità associative;
- c) a essere testimoni, con la propria vita, del messaggio di pace e di amore universale insito nel Presepio;
- d) qualora eletti a cariche direttive, a svolgere gli incarichi loro affidati, nazionali e locali, con spirito di servizio.

ART. 8 - DIRITTI E DOVERI

Tutti i Soci hanno il diritto-dovere di partecipare alla vita dell'A.I.A.P. secondo le modalità previste dal presente Statuto, dal Regolamento e da tutte quelle norme emanate dall'Assemblea dei Soci e dal Consiglio Direttivo.

Tutti i Soci, hanno il dovere di rispettare le norme statutarie e regolamentari, e le deliberazioni degli organi associativi, nonché di pagare annualmente la quota di adesione.

Tutti i Soci, purché maggiorenni e in regola con il pagamento della quota sociale, maturata un'anzianità associativa di almeno due anni, acquisiscono il diritto di voto nell'Assemblea degli Associati, Ordinaria e Straordinaria.

Tutti i Soci, purché maggiorenni e in regola con il pagamento della quota sociale, sono eleggibili alle Cariche Sociali dopo aver maturato almeno cinque anni consecutivi di anzianità associativa.

L'anzianità associativa è determinata dal numero di anni di iscrizione continuativa.

ART. 9 - ESCLUSIONE

La qualifica di Socio si perde per dimissioni scritte, per morosità e per radiazione.

Il Socio che intende dimettersi deve darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Ciascun Socio è tenuto ad inviare tassativamente entro il mese di febbraio la quota annuale deliberata dall'Assemblea Ordinaria.

Il Socio che provvederà al versamento oltre tale termine, riceverà solo le riviste pubblicate dopo la data in cui viene effettuato il pagamento.

L'invio della quota costituisce domanda di rinnovo dell'iscrizione all'Associazione.

I Soci morosi, per i quali viene sospeso l'invio della rivista associativa, perdono la qualifica di Socio.

Il Consiglio Direttivo può, sentito il parere del Coordinatore Ecclesiastico Nazionale e del Collegio dei Probitari, decidere a scrutinio segreto di radiare quei Soci il cui comportamento sia in aperto contrasto con lo spirito dell'Associazione. La radiazione dovrà in ogni caso essere ratificata dall'Assemblea Ordinaria, pena, in difetto, la decadenza del provvedimento di radiazione del Consiglio Direttivo. Il relativo provvedimento dovrà essere trasmesso all'interessato, il quale, entro il termine di decadenza di sei mesi dalla comunicazione del provvedimento medesimo, potrà presentare ricorso all'Autorità Giudiziaria. Il Socio radiato non può essere riammesso.

ART. 10 - ORGANI ASSOCIATIVI

Organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Coordinatore Ecclesiastico Nazionale;
- e) Il Consiglio di Presidenza;
- f) Il Collegio dei Revisori Legali;
- g) Il Collegio dei Probitari.

ART. 11 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea degli Associati è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di partecipazione, intervento e voto in Assemblea tutti gli Associati, maggiori di età, in regola con il pagamento della quota sociale e con almeno due anni di anzianità associativa. E' ammesso il voto per delega, ma ciascun Associato potrà rappresentare al massimo altri due Associati.

L'Assemblea degli Associati viene convocata sempre in Roma, presso la Sede Sociale o altro luogo indicato nella convocazione stessa. La convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno e verrà diramata mediante pubblicazione sulla rivista "Il Presepio", sul sito web associativo, e/o a mezzo posta e/o a mezzo posta elettronica e/o pec, nonché esposta presso la Sede Sociale almeno 30 giorni prima del giorno fissato per la riunione.

L'Assemblea dei Soci può essere Ordinaria e Straordinaria.

La convocazione dell'Assemblea Ordinaria avviene a cura del Presidente, su proposta del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Ordinaria dovrà aver luogo almeno una volta all'anno entro il 30 Aprile.

L'Assemblea Straordinaria viene convocata quando se ne ravvisi la necessità o per iniziativa del Presidente, o con decisione del Consiglio Direttivo.

La convocazione dell'Assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo, può essere richiesta da un decimo degli Associati aventi diritto di voto, i quali dovranno avanzare domanda al Presidente dell'Associazione proponendo l'ordine del giorno. In tal caso l'Assemblea dovrà aver luogo entro 60 giorni dalla richiesta.

Partecipano all'Assemblea, oltre ai Soci, anche il Coordinatore Ecclesiastico Nazionale, il Vice-Coordinatore Ecclesiastico Nazionale, se nominato, e gli Assistenti Ecclesiastici Locali, tutti con diritto di intervento, e, se Soci, anche con diritto di voto.

I Soci Onorari, i Soci Aspiranti Ordinari ed i Soci Aspiranti Familiari, pur non avendo diritto di intervento e di voto, possono assistere all'Assemblea.

L'Assemblea degli Associati, regolarmente costituita, rappresenta la totalità dei Soci e le sue deliberazioni sono obbligatorie anche per i Soci assenti o dissenzienti.

Per quanto riguarda il diritto di voto si rimanda a quanto stabilito dall'Art. 8 del presente Statuto.

L'Assemblea Ordinaria delibera in merito a:

- a) approvazione delle linee generali di indirizzo per la programmazione delle attività dell'esercizio successivo;
- b) approvazione del bilancio consuntivo annuale e del bilancio di previsione da deliberare entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale;
- c) nomina e revoca degli organi amministrativi e di controllo previsti dallo Statuto;
- d) orientamenti generali dell'Associazione;
- e) determinazione, su proposta del Consiglio Direttivo, delle quote associative annuali;
- f) decadenza ed esclusione degli Associati proposte dal Consiglio Direttivo;
- g) acquisto e trasformazione di beni immobili, loro eventuale alienazione o affitto in tutto o in parte;
- h) qualsiasi altro argomento posto all'ordine del giorno, il quale non sia riservato dal presente Statuto o dalla legge alla competenza dell'Assemblea Straordinaria.

L'Assemblea Straordinaria delibera in merito a:

- a) modifiche statutarie;

b) scioglimento dell'Associazione e devoluzione del Patrimonio Sociale;

c) su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, riservato dalla legge o dal presente Statuto.

Salvo quanto previsto dal presente Statuto all'art. 38, le Assemblee Ordinaria e Straordinaria sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza, diretta o per delega, dei due terzi degli aventi diritto al voto, mentre in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. In entrambi i casi le decisioni sono validamente assunte a maggioranza semplice dei voti espressi.

Per l'elezione del Consiglio Direttivo è ammesso il voto per corrispondenza.

L'Assemblea degli Associati è presieduta dal Presidente dell'Associazione oppure in sua mancanza dal Vice Presidente, assistito da un segretario nominato dall'Assemblea. Al Presidente dell'Assemblea spetta la verifica per l'ammissione al voto degli Associati e il computo delle deleghe, la verifica della regolarità della costituzione dell'adunanza e la direzione dei lavori. I verbali delle riunioni sono redatti e firmati dal Segretario e controfirmati dal Presidente e, se nominati, dagli Scrutatori. L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano. Per decisione del Presidente o per argomenti di particolare importanza, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. E' fatta a scrutinio segreto l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo. Il Presidente dell'Assemblea, in caso di votazione a scrutinio segreto, nomina fino a cinque Associati, scelti tra quelli presenti, in funzione di scrutatori.

ART. 12 – CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è retta ed amministrata da un Consiglio Direttivo costituito da un minimo di 11 a un massimo di 15 componenti, eletti dall'Assemblea fra tutti gli Associati maggiorenni, in regola con il pagamento delle quote sociali e con almeno cinque anni di anzianità associativa.

I componenti del Consiglio durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili.

Le cariche sociali sono elettive e gratuite.

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, può delegare proprie attribuzioni, per singoli atti o categorie di esse, ai propri componenti, anche dietro specifico compenso, determinando i limiti della delega nell'ambito della quale viene attribuita anche la rappresentanza legale dell'Associazione. Il Consiglio può altresì conferire a Soci non amministratori, dipendenti o terzi non Soci, procure speciali per il compimento di atti di gestione dell'Associazione determinandone i limiti ed i relativi emolumenti.

Dalla nomina a Consigliere, fatta eccezione per quanto previsto in materie di deleghe e/o incarichi specifici, non deriva alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate di cui i relativi limiti vengono approvati dal Consiglio Direttivo tramite apposito regolamento.

Il Consiglio Direttivo:

- provvede alla nomina di nuovi Consiglieri in sostituzione di quelli dimissionari e/o deceduti; tale nomina dovrà essere ratificata dalla prima Assemblea Ordinaria utile;

- nomina propri rappresentanti presso enti, istituzioni e commissioni a carattere nazionale e locale.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere.

Se nel corso del quinquennio vengono a mancare uno o più Consiglieri, anche nel caso di dimissioni volontarie e/o di espulsioni per motivi gravi, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata a maggioranza dei presenti, purché la maggioranza stessa sia costituita da Consiglieri nominati dall'Assemblea. I Consiglieri così nominati restano in carica fino a ratifica della prima Assemblea utile. Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea in via d'urgenza perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Possono essere ammessi a far parte del Consiglio Direttivo anche coloro i quali rivestano altre cariche presso le Sedi Periferiche A.I.A.P. mentre sono esclusi dalla partecipazione al Consiglio Direttivo tutti coloro che rivestono cariche all'interno di associazioni analoghe all'A.I.A.P.

ART. 13 – ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Al Consiglio Direttivo sono conferiti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, compresi quelli di provvedere all'accettazione di donazioni e lasciti di qualsiasi genere, e tutte le maggiori facoltà dirette al raggiungimento del fine statutario, tra cui quelle di assumere personale di concetto o d'ordine, di valersi dell'opera di esperti e di stabilire stipendi, salari e compensi da riconoscere a dette persone.

Pertanto il Consiglio deciderà sull'erogazione dei fondi per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione e potrà anche, in relazione a ciò, rilasciare procure per i singoli atti o negozi o per determinate categorie di atti.

In particolare il Consiglio Direttivo:

1. procede alla convocazione dell'Assemblea degli Associati ed all'esecuzione delle sue delibere;
2. indice, ogni quinquennio, le elezioni per il rinnovo degli organi amministrativi e di controllo previsti dallo Statuto;
3. elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere ;
4. nomina, tra i suoi componenti, il Segretario;
5. delibera sull'ammissione dei Soci;
6. delibera sulla decadenza e sull'esclusione dei Soci da ratificare in Assemblea Ordinaria;
7. predispose il rendiconto consuntivo e preventivo da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
8. decide sulla gestione economica e patrimoniale dell'Associazione;
9. delibera l'ammontare delle quote sociali, canoni e quote suppletive e loro eventuali modifiche da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
10. stabilisce il programma di attività dell'Associazione;

11. istituisce o sopprime, in Italia e all'estero, sedi secondarie, amministrative, operative e/o sedi locali;
12. adotta provvedimenti disciplinari;
13. Delibera in merito al riconoscimento e alla costituzione delle Sedi Periferiche autonome a livello Nazionale, approvando i relativi statuti nonché le eventuali modifiche che si rendessero necessarie apportare in riferimento agli scopi sociali e alle attività istituzionali di cui all'art.3 del presente Statuto, fissandone i regolamenti e le modalità;
14. delibera in ordine allo scioglimento delle Sedi Periferiche ove siano constatate irregolarità tali da creare pregiudizi all'A.I.A.P.
15. nomina nel proprio ambito un "Referente per le Sedi Periferiche", con il compito di gestire il rapporto con tali istituzioni, coordinandone e verificandone l'attività;
16. istituisce commissioni tecniche e gruppi di studio;
17. stabilisce e delega poteri di firma;
18. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
19. stipula convenzioni con Enti, Aziende, Studi, che reputa opportune per il raggiungimento dello scopo sociale;
20. delega in parte le sue funzioni ad uno o più componenti;
21. delega la rappresentanza a soci o professionisti o esperti in materie specifiche;
22. delibera su affidamenti di incarichi amministrativi, gestionali, di promozione e professionali ad organizzazioni private esterne e professionisti;
23. delibera eventuali compensi per gli incarichi esterni;
24. delibera le metodologie di compensi e/o indennità per incarichi specifici, nonché i criteri di rimborso per spese necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali, che potranno anche essere forfettizzati in toto od in parte per gli incarichi di: Presidente, Vice Presidente e Tesoriere;
25. delibera il rimborso-spese dei Consiglieri, del Coordinatore Ecclesiastico Nazionale e delle Commissioni di studio e lavoro;
26. controlla la gestione finanziaria dell'Associazione;
27. provvede alla compilazione delle norme di funzionamento della Sede Sociale e dei regolamenti interni necessari all'espletamento delle attività istituzionali associative;
28. apre rapporti con gli istituti bancari, sottoscrive contratti per mutui e finanziamenti e quant'altro necessario per il buon funzionamento del sodalizio;
29. stabilisce le norme per l'uso di impianti, attrezzature e materiale artistico;
30. compie infine tutti gli atti necessari per la realizzazione degli scopi dell'Associazione esclusi quelli che per legge o per Statuto sono demandati all'Assemblea dei Soci.

ART. 14 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi ne ravvisi l'opportunità.

Il Consiglio deve altresì essere convocato dal Presidente quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri.

L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve essere inviato a ciascun Consigliere, anche tramite posta elettronica o pec, almeno dieci giorni prima, salvo casi d'urgenza. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità è decisivo il voto del Presidente dell'A.I.A.P., o in sua assenza del Vice Presidente o in sua assenza del Consigliere più anziano nella carica. Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. L'assenza ingiustificata per tre riunioni consecutive comporterà la decadenza dalla carica.

Se uno o più Consiglieri, relativamente ad una determinata operazione, hanno, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello dell'Associazione, si applicherà l'articolo 2391 del C.C. .

ART. 15 – PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio Direttivo riveste anche la carica di Presidente e di legale rappresentante dell'Associazione Italiana Amici del Presepio.

Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione e ha il compito di rappresentarla, a tutti gli effetti, di fronte a terzi nonché in giudizio. Il Vice Presidente o i Vice Presidenti incaricati sostituiscono il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Spetta al Presidente:

1. convocare e presiedere l'Assemblea degli Associati;
2. convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo;
3. curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
4. determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli Associati;
5. sviluppare ogni attività diretta al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione sia a livello nazionale che internazionale;
6. esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Associazione
7. assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, i provvedimenti indifferibili e indispensabili al corretto funzionamento dell'Associazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio Direttivo medesimo entro il termine improrogabile di giorni quindici. Tale ratifica potrà essere

richiesta e acquisita anche per posta elettronica.

Il Presidente può scegliere nell'ambito del Consiglio Direttivo uno o più delegati per coadiuvarlo nei suoi compiti organizzativi e di rappresentanza e nei rapporti con le Sedi Periferiche e le Associazioni estere. Ai delegati spetta il titolo di "Vice Presidente incaricato".

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo e rimane in carica per la stessa durata del Consiglio stesso.

ART. 16 – VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza momentanea o mancanza.

Cura il disbrigo degli affari ordinari, provvede alla firma della corrispondenza corrente, coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni.

Può essere investito di una procura per singoli atti da parte del Presidente.

ART. 17 – TESORIERE

Il Tesoriere è responsabile della contabilità e dell'amministrazione. Predisponde i rendiconti annuali da presentare al Consiglio Direttivo per l'approvazione da parte dell'Assemblea degli Associati.

Predisponde le situazioni periodiche quando siano richieste dal Consiglio Direttivo. E' preposto ai pagamenti e alla riscossione delle entrate oltre che alla gestione dei rapporti con le banche e istituzioni finanziarie.

Il Tesoriere, previa delibera autorizzativa da parte del Consiglio Direttivo, potrà – unitamente al Presidente o disgiuntamente da esso, previa sua autorizzazione – compiere tutte le operazioni bancarie necessarie a garantire il normale svolgimento delle attività associative.

ART. 18 – CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Per la gestione corrente e ordinaria dell'attività associativa, nonché per decisioni che rivestano carattere di indifferibilità e urgenza, è istituito un Consiglio Ristretto, denominato "Consiglio di Presidenza", costituito da Presidente, Vice Presidente e Tesoriere, con autonomia decisionale nei limiti indicati dal plenum del Consiglio Direttivo, che sarà poi chiamato a ratificare le decisioni prese dal Consiglio di Presidenza stesso.

ART. 19 – ASSISTENTI ECCLESIASTICI LOCALI E

COORDINATORE ECCLESIASTICO NAZIONALE

Gli Assistenti Ecclesiastici Locali ed il Coordinatore Ecclesiastico Nazionale partecipano attivamente alla vita dell'Associazione, promuovendone l'unità e alimentando la vita spirituale e la formazione cristiana dei Soci.

1. Assistente Ecclesiastico Locale

Gli Assistenti Ecclesiastici Locali sono nominati dal Vescovo Diocesano competente per territorio su proposta del Consiglio Direttivo della Sede Periferica corrispondente.

Essi curano la vita spirituale e la formazione cristiana dei Soci appartenenti alla Sede Periferica corrispondente e partecipano alle riunioni dei rispettivi Consigli Direttivi, all'Assemblea dei Soci, all'Assemblea annuale delle Sedi Periferiche, agli incontri promossi dal Coordinatore Ecclesiastico Nazionale, ai Convegni Nazionali e a qualunque altro incontro associativo.

L'Assistente Ecclesiastico Locale può essere Socio ma non può rivestire alcun'altra carica in seno alla Sede Periferica.

2. Coordinatore Ecclesiastico Nazionale

La cura spirituale degli Associati dell'A.I.A.P. è affidata al Coordinatore Ecclesiastico Nazionale. E' Coordinatore Ecclesiastico Nazionale l'Assistente Ecclesiastico della Sede Nazionale; nel contempo riveste anche il ruolo di Assistente Ecclesiastico dei Soci di Roma. Viene scelto tra il Clero Diocesano e/o Religioso di Roma, e nominato dal Vicario di S. Santità per la Città di Roma su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale.

Il Coordinatore Ecclesiastico Nazionale cura la vita spirituale e la formazione cristiana dei Soci e intrattiene i contatti con le Autorità Ecclesiastiche.

Partecipa ai lavori dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo, del Consiglio di Presidenza, del Collegio dei Probiviri e dell'Assemblea annuale delle Sedi Periferiche.

Il Coordinatore Ecclesiastico Nazionale può essere Socio ma non può rivestire alcun'altra carica in seno all'Associazione.

Interviene, proponendone il tema e collaborando per l'organizzazione, ai Convegni Nazionali e agli altri incontri associativi.

Collabora per la redazione della rivista "Il Presepio" e per la redazione del sito web ufficiale e della pagina Facebook dell'Associazione.

Coordina l'attività degli Assistenti Ecclesiastici Locali.

Organizza, insieme agli Assistenti Ecclesiastici Locali e di concerto con il Consiglio Direttivo, incontri di studio e formazione, atti a sviluppare la formazione cristiana dei Soci.

ART. 20 – COLLEGIO DEI REVISORI LEGALI

Il controllo amministrativo e contabile sull'attività di gestione dell'Associazione è affidato al Collegio dei Revisori Legali composto di tre membri effettivi e di due supplenti nominati dall'Assemblea degli Associati. Possono essere eletti Revisori sia soci che non soci scelti tra persone esperte e qualificate.

Almeno un componente effettivo ed un supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali. Il Presidente del Collegio dei Revisori Legali viene eletto dall'Assemblea Ordinaria dei Soci.

Il Collegio dei Revisori:

a - effettua il riscontro della gestione dell'Associazione ed accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;

b - vigila sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti in materia amministrativa e contabile;

c - effettua le verifiche di cassa, dei valori, dei titoli;

d - esprime parere sul bilancio preventivo e consuntivo annuale, redigendo apposita relazione indirizzata al Consiglio Direttivo;

e - esercita il controllo contabile.

I Revisori possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e all'Assemblea dei Soci.

- 1) Tutti i componenti restano in carica per un quinquennio e comunque fino al rinnovo delle cariche e sono rieleggibili.
- 2) In caso di decesso, rinuncia o decadenza di un componente effettivo del Collegio, subentrano i supplenti in ordine di età, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, la quale provvederà alla nomina dei componenti del Collegio effettivi e supplenti, necessari per l'integrazione del Collegio. I nuovi eletti scadono insieme con quelli in carica.
- 3) In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza fino alla successiva Assemblea è assunta dal Revisore più anziano.
- 4) Qualora con i Revisori supplenti non si completi il Collegio, deve essere convocata entro sessanta giorni l'Assemblea ordinaria perché provveda all'integrazione entro i successivi trenta giorni.
- 5) I componenti effettivi del Collegio possono partecipare a tutte le riunioni degli Organi deliberanti.
- 6) I compiti del Collegio sono quelli stabiliti dal Codice Civile per il Collegio Sindacale delle Società, dall'art. 2397 all'art. 2409, in quanto applicabili; svolge il controllo contabile previsto dall'art. 2409bis e 2409ter del C.C. e verifica la corretta applicazione delle norme fiscali e vigila sull'adozione di eventuali controlli da parte dell'Associazione sulle Sedi Periferiche. Al termine delle operazioni di verifica e di accertamento viene redatto un processo verbale da sottoscrivere da parte degli intervenuti e da trascrivere su apposito registro.
- 7) Il Collegio deve riunirsi almeno ogni trimestre, è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti, le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.
- 8) I Revisori Legali possono anche individualmente, di propria iniziativa o per delega del Presidente, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso la sede legale dell'A.I.A.P. e/o dove risulta depositata la contabilità associativa, previa comunicazione al Presidente del Consiglio Direttivo. Tutte le singole ispezioni, comportanti rilievi a carico dell'Associazione, devono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio che ha l'obbligo di darne notizia al Presidente del Consiglio Direttivo per la dovuta assunzione dei provvedimenti di competenza.
- 9) Il componente del Collegio che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del Collegio, decade dall'Ufficio.
- 10) Il Collegio non decade nelle ipotesi di decadenza del Consiglio Direttivo.

ART. 21 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre componenti effettivi e due supplenti. Essi sono eletti dall'Assemblea fra gli Associati che abbiano almeno cinque anni di iscrizione all'A.I.A.P. Il Collegio dei Probiviri elegge, nel proprio ambito, entro trenta giorni dalla nomina, un Presidente; si riunisce su convocazione del Presidente e nel luogo da questi indicato.

I Probiviri durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili. Qualora venga a mancare uno o più componenti effettivi, i componenti supplenti subentrano per ordine di anzianità di iscrizione all'Associazione.

Al Collegio dei Probiviri possono rivolgersi il Presidente del Consiglio Direttivo, gli altri organi dell'Associazione ed i singoli Associati.

Il Collegio dei Probiviri:

- a) interpreta le norme statutarie e regolamentari eventualmente emanate;
- b) risolve, anche quale arbitro amichevole compositore, in via definitiva ed inappellabile, qualsiasi controversia che sorga tra gli Associati o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione;
- c) istruisce i procedimenti disciplinari e ne riferisce, con relazione scritta, al Consiglio Direttivo.

I procedimenti disciplinari possono essere instaurati su iniziativa propria del Collegio, oppure su richiesta del Presidente, del Consiglio Direttivo, dei singoli Associati.

Agli interessati è concessa ogni più ampia facoltà di giustificazione e di difesa; essi hanno diritto di consultare il fascicolo ed i documenti che li riguardano personalmente.

La relazione istruttoria scritta, per i procedimenti disciplinari, deve essere votata a maggioranza assoluta dal Collegio e deve essere comunicata tempestivamente agli interessati.

I Probiviri sono tenuti all'osservanza del più scrupoloso segreto istruttorio.

PARTE TERZA

PATRIMONIO – RISORSE ECONOMICHE – RENDICONTO ECONOMICO

ART. 22 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell'A.I.A.P. è costituito da:

- a. fondo di dotazione iniziale;
- b. fondi di riserva;
- c. beni mobili facenti parti della valorizzazione del "Museo Tipologico Internazionale del Presepio" denominato "Angelo Stefanucci". Nello specifico: arredi e tecnologie espositive, materiale presepistico in esposizione e in deposito,

- materiale bibliografico, storico, opere, raccolte, collezioni di documenti ed oggetti presepistici e di ogni altro materiale e documentazione presepistica in genere destinata a patrimonio;
- d. beni mobili e immobili o dalle altre utilità direttamente acquistate dalla A.I.A.P nello svolgimento della propria attività;
- e. beni mobili e immobili o da altre utilità che perverranno all'A.I.A.P. a qualsiasi titolo, ivi incluse le donazioni, le elargizioni o i contributi conferiti e/o versati da persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, sempreché i beni mobili e immobili, le elargizioni ed i contributi predetti siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio e come tali iscritti in apposita riserva per finalità previste dal presente Statuto;
- f. dalle somme derivanti dagli avanzi di gestione e dalla parte di rendite non utilizzate che su delibera dell'organo competente saranno destinate ad incrementare il patrimonio.

Il Patrimonio, nonché le rendite che ne derivano sono totalmente vincolati al perseguimento delle attività statutarie.

Il patrimonio mobiliare e immobiliare dell'A.I.A.P. è amministrato dagli organi centrali dell'Associazione ferma restando la titolarità dell'A.I.A.P. su questi beni.

Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto nella sede dell'AIAP e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori Legali.

ART. 23 – DESTINAZIONE DEGLI AVANZI DI GESTIONE

In considerazione della natura di Associazione senza scopo di lucro è obbligatorio reinvestire gli eventuali avanzi di gestione prodotti per le finalità istituzionali e conseguentemente è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni che per legge, Statuto o Regolamento abbiano analoghe finalità.

ART. 24 - RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative e contributi degli Associati;
- b) eredità, donazioni e lasciti, fermo restando il rispetto di quanto stabilito dall'art. 22 del presente Statuto;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi della cessione di beni e servizi agli Associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale o artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli Associati e di terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'A.I.A.P.

La documentazione deve essere conservata nel rispetto dei termini e delle modalità fissate dalle normative civili.

ART. 25 – BILANCIO - RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO

• Principi generali

L'A.I.A.P. e le Sedi Periferiche dipendenti dell'Associazione hanno l'obbligo di redigere propri rendiconti economico-finanziari riferiti a ciascun esercizio e coincidenti con l'anno solare, ovvero 1° gennaio / 31 dicembre.

L'A.I.A.P. adotta un prospetto di rendiconto economico-finanziario che prevede un rendiconto gestionale, una situazione patrimoniale, una nota integrativa e una relazione morale prevista dalle norme in materia di associazioni senza fini di lucro.

• Deliberazione del Rendiconto economico-finanziario

Il rendiconto economico dell'Associazione è formulato autonomamente, tenuto conto delle risorse, delle scelte generali, degli obiettivi, delle priorità formulate dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo redige e delibera annualmente un rendiconto economico di esercizio da sottoporre in Assemblea per l'approvazione entro i termini dallo stesso previsti. Il rendiconto deve essere corredato dal parere del Collegio dei Revisori Legali, e deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione. Il rendiconto economico deve essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce, corredato di una relazione morale sulla gestione con l'illustrazione dei risultati conseguiti nei programmi di attività, come eventualmente modificati e/o integrati nel corso dell'esercizio, e dei risultati della gestione economica anche in termini di efficacia, efficienza ed economicità nell'utilizzo delle risorse. La relazione deve contenere esaurienti informazioni circa la politica di bilancio adottata ed attuata per la realizzazione dei fini statutari nonché opportuni raffronti delle entrate e delle spese con quelle dell'esercizio precedente, e deve esporre i programmi di attività stabiliti in sede previsionale.

Nella stesura del rendiconto economico-finanziario devono essere osservate le disposizioni di legge e del D.Lgs.vo 4/12/1997 n. 460; il rendiconto deve essere redatto con chiarezza, rappresentando in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati. Gli eventuali utili netti risultanti dal bilancio approvato saranno interamente reinvestiti nell'Associazione per il perseguimento delle finalità statutarie. Nei trenta giorni successivi alla presentazione del

rendiconto economico, gli Associati avranno la possibilità di richiedere (a proprie spese) al Consiglio Direttivo la visura e la copia dei registri contabili, eventualmente assistiti da terzi, per effettuare le necessarie verifiche di conformità. I libri dell'Associazione saranno quelli previsti dalla normativa vigente per le associazioni senza scopo di lucro.

Il rendiconto economico è composto da:

- Rendiconto gestionale, che presenta una struttura speculare a quella del Preventivo Economico, evidenziando i componenti positivi e negativi della gestione, secondo criteri di competenza economica;
- Situazione Patrimoniale, che riporta la consistenza delle attività e delle passività dell'Associazione e presenta una struttura ispirata allo schema previsto dall'art. 2424 del Codice Civile e adattata per rispondere alle esigenze informative specifiche della realtà dell'Associazione;
- Nota Integrativa, che rappresenta il documento illustrativo di natura tecnico-contabile sull'andamento della gestione dell'Associazione, sui fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e su ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili.
- Relazione Morale, che rappresenta il documento illustrativo con i programmi e le attività di maggior rilievo svolte nel corso dell'esercizio.

PARTE QUARTA

SEDI PERIFERICHE - U.O.R.

ART. 26 - SEDI PERIFERICHE – PRINCIPI GENERALI

Allo scopo di meglio realizzare a livello locale quanto previsto dall'Art. 3 del presente Statuto Associativo, possono istituirsi in forma autonoma Sedi Periferiche, promosse da credenti e poste sotto la protezione di S. Francesco d'Assisi, che operano prevalentemente nell'ambito territoriale e che verranno affiliate all'A.I.A.P. Nazionale.

In ogni Sede è richiesta la presenza dell'Assistente Ecclesiastico Locale (AEL), nominato dal Vescovo della Diocesi di appartenenza.

Il Consiglio Direttivo Nazionale provvederà ad aggiornare le norme di costituzione e gestione delle Sedi Periferiche dell'A.I.A.P., in funzione della normativa corrente e di eventuali richieste delle Autorità competenti, così come i principi guida sui loro aspetti giuridici, amministrativi, contabili e gestionali.

ART. 27 – SEDI PERIFERICHE – ISTITUZIONE

L'istituzione delle Sedi Periferiche avviene su autorizzazione del Consiglio Direttivo Nazionale, a suo insindacabile giudizio, dopo averne valutata l'opportunità ai fini associativi.

Per la costituzione di una Sede Periferica, è necessario che, da parte di un gruppo composto da un minimo di dieci Soci, con almeno due anni compiuti di anzianità associativa e residenti nell'ambito territoriale dell'istituenda struttura, venga presentata richiesta scritta, corredata da una relazione e dal programma delle attività già svolte e che si intendono realizzare in futuro, che verrà prodotta personalmente dinanzi al Consiglio Direttivo Nazionale o ad un suo delegato.

I Soci richiedenti, ottenuta l'autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale, dovranno costituire la Sede Periferica sotto forma di Associazione autonoma con ragione sociale (denominazione) "A.I.A.P. – Sede di" (nome della località). Lo Statuto dell'istituenda Sede non potrà essere, in alcun punto, in contrasto con lo Statuto ed il Regolamento associativi nazionali, ed in particolare dovrà prevedere in maniera esplicita:

1. che la Sede si costituirà espressamente al fine di aderire all'A.I.A.P. Nazionale;
2. che alla Sede potranno iscriversi esclusivamente Soci della Associazione Italiana Amici del Presepio;
3. che la Sede verrà sciolta in caso di disconoscimento da parte del Consiglio Direttivo Nazionale e/o per gravi inadempienze ove siano constatate irregolarità tali da creare pregiudizi all'A.I.A.P.;
4. che le cariche sociali saranno gratuite ed avranno durata quinquennale;
5. che l'Assemblea dei Soci della costituenda Sede ne eleggerà il Consiglio Direttivo, composto da un numero minimo di cinque persone. Il Consiglio Direttivo della Sede, nella prima seduta, nominerà Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere.

ART. 28 - SEDI PERIFERICHE – RICONOSCIMENTO

Dopo aver riscontrato la validità delle procedure di costituzione e l'ottemperanza alle norme vigenti, il Consiglio Direttivo Nazionale delibererà il riconoscimento della Sede Periferica e dei suoi Organi istituzionali e ne decreterà la sua affiliazione all'A.I.A.P..

Il riconoscimento della Sede Periferica affiliata all'A.I.A.P. avrà valore provvisorio. Decorso due anni dalla costituzione della predetta Sede, il Consiglio Direttivo Nazionale valuterà l'attività svolta nel biennio dalla stessa al fine della conferma del suo riconoscimento.

Le Sedi Periferiche possono operare in nome e per conto dell'A.I.A.P. Nazionale esclusivamente previa autorizzazione del Consiglio Direttivo Nazionale.

Le Sedi Periferiche, affiliate all'A.I.A.P., hanno piena autonomia organizzativa, giuridica, amministrativa, contabile e gestionale. Esse sono riconosciute dall'Associazione Nazionale in quanto ne perseguono gli scopi, gli obiettivi ed i fini, e sono pertanto tenute all'utilizzo del logo associativo con la grafica e nei modi che saranno indicati dall'A.I.A.P. Nazionale.

Coi limiti di cui al presente articolo, l'attività delle Sedi Periferiche è ampiamente autonoma, ma nessuna deliberazione potrà essere presa laddove si ponga in contrasto con le finalità o col prestigio dell'Associazione Nazionale. Da nessun atto o comportamento della singola Sede potrà comunque discendere alcuna forma di responsabilità a carico dell'Associazione Nazionale medesima.

Le Sedi Periferiche possono avere conti correnti bancari e/o postali essendo costituite in forma autonoma e con proprio codice fiscale.

Le Sedi Periferiche si impegnano a osservare ogni normativa legale e amministrativa derivante dalla propria posizione giuridica.

ART. 29 - SEDI PERIFERICHE – RINNOVI DELLE CARICHE

Alla scadenza delle nomine, la procedura di rinnovo delle cariche, per la quale non è prevista la conferma del Consiglio Direttivo Nazionale, sarà quella prevista dallo Statuto e dal Regolamento della Sede Periferica.

Copia del verbale di elezione dovrà essere presentata all'A.I.A.P. Nazionale.

ART. 30 - SEDI PERIFERICHE – ATTIVITÀ

Gli Organi direttivi della Sede hanno ampia autonomia organizzativa esclusivamente nello svolgimento dell'attività presepistica locale ma non possono, in nessun caso, operare in nome e per conto dell'Associazione Nazionale se non espressamente autorizzati dal Consiglio Direttivo Nazionale.

ART. 31 - SEDI PERIFERICHE – REGOLAMENTO

Le Sedi Periferiche dovranno avvalersi di un proprio Regolamento interno che in ogni caso non potrà essere in contrasto con lo Statuto ed il Regolamento dell'Associazione Nazionale e del quale, dopo l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo locale, verrà depositata copia presso la Sede Nazionale.

ART. 32 - SEDI PERIFERICHE – SCIoglimento

Lo scioglimento della Sede Sede Periferica potrà avvenire o per decisione dell'Assemblea dei Soci locali o, in caso di non osservanza delle normative vigenti, per decisione del Consiglio Direttivo Nazionale.

- Nel primo caso l'Assemblea dei Soci locali, deliberato lo scioglimento della Sede Periferica, dovrà darne comunicazione, indicando le motivazioni, al Consiglio Direttivo Nazionale. L'Assemblea dei Soci locali, attuate tutte le relative procedure imposte dalle normative vigenti, nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri e gli eventuali compensi, che provvederanno a devolvere l'eventuale patrimonio associativo della Sede Periferica, previa autorizzazione dell'A.I.A.P. Nazionale, secondo quanto disposto dallo Statuto della Sede stessa.

- Nel secondo caso, ovvero qualora dovesse verificarsi la mancata osservanza delle finalità associative o di quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento Nazionali e/o locali, il Consiglio Direttivo Nazionale potrà deliberare la sospensione della Sede Periferica, convocare l'Assemblea dei Soci locali al fine di verificare la situazione, e giungere fino a decretarne il disconoscimento. Verranno conseguentemente disposte le procedure previste dal precedente comma per il conseguente scioglimento della Sede Periferica.

ART. 33 - UNITÀ ORGANIZZATIVE REGIONALI (U.O.R.) – ISTITUZIONE E FINALITÀ

A livello regionale o eccezionalmente interregionale, le Sedi Periferiche, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo Nazionale, possono aggregarsi in un organismo territoriale denominato "Unità Organizzativa Regionale" (in sigla U.O.R.) con il preciso fine di collegare le loro attività per una migliore attuazione di quanto previsto dall'Art. 3 del presente Statuto, favorendo una migliore conoscenza e promuovendo l'amicizia tra i Soci delle diverse Sedi, anche mediante attività spirituali e socio-culturali in comune quali: incontri di approfondimento spirituale, produzione di pubblicazioni, stampati e materiale promozionale, collaborazione per mostre e corsi di tecnica, organizzazione di gite, conferenze ecc.

Le U.O.R. potranno stabilire programmi tendenti a valorizzare, salvaguardare e diffondere gli usi, le tradizioni e la cultura presepistica locale.

ART. 34 - UNITÀ ORGANIZZATIVE REGIONALI (U.O.R.) - ADESIONE

L'adesione delle singole Sedi Periferiche alle U.O.R., seppur auspicabile, è facoltativa.

ART. 35 - UNITÀ ORGANIZZATIVE REGIONALI (U.O.R.) - METODOLOGIA

Le Sedi Periferiche che aderiranno alla U.O.R. potranno nominare una Sede con compiti esclusivamente di Segreteria Organizzativa; la funzione di Segreteria avrà durata triennale e l'incarico potrà essere rinnovato salvo revoca o dimissioni della Sede incaricata. La Sede incaricata della gestione della Segreteria, per lo svolgimento delle sue funzioni, potrà avvalersi di collaboratori appartenenti anche ad una delle altre Sedi aderenti.

Un delegato di ogni U.O.R. potrà relazionare direttamente al Consiglio Direttivo Nazionale sull'attività svolta, avanzando altresì eventuali proposte, in occasione dell'Assemblea annuale delle Sedi Periferiche.

ART. 36 - CONVEGNI ASSOCIATIVI

Annualmente viene organizzato un Convegno Nazionale in una località scelta dal Consiglio Direttivo Nazionale, anche tenendo conto di eventuali candidature pervenute.

Il Convegno, avendo carattere nazionale ed essendo il massimo evento ufficiale dell'A.I.A.P., anche in termini di rappresentatività esterna, dovrà essere organizzato secondo il parere vincolante e le precise indicazioni tematiche ed organizzative del Consiglio Direttivo e del Coordinatore Ecclesiastico Nazionali.

Il Convegno deve avere il preminente scopo di rafforzare l'amicizia e promuovere la cultura presepistica dei Soci.

L'organizzazione dei Convegni sarà affidata preferibilmente alle Sedi Periferiche AIAP e solo qualora ne ricorrano le condizioni ad altri enti o associazioni, purché non di carattere presepistico, o a persone di fiducia, purché non rappresentanti di altre associazioni presepistiche.

Ad attuazione dell'Art. 3 del presente Statuto associativo, in un periodo dell'anno diverso da quello in cui ha luogo il Convegno Nazionale, potranno essere organizzati incontri presepistici a livello strettamente locale, in piena autonomia pur nei limiti imposti dalle norme associative.

Altre iniziative a carattere interregionale o nazionale, dovranno essere sottoposte alla preventiva approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale.

PARTE QUINTA

REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE-MODIFICHE STATUTO-SCIoglimento E

NORME FINALI

ART. 37 - MODIFICHE ALLO STATUTO

- a) Il presente Statuto può essere modificato soltanto con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci, in prima convocazione con la presenza diretta o per delega dei due terzi degli aventi diritto al voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. In entrambi i casi le decisioni sono validamente assunte a maggioranza semplice dei voti espressi. La convocazione dell'Assemblea dovrà contenere per esteso la proposta di modifica dello Statuto. Ogni Socio può rappresentare per delega fino a due Soci.
- b) Le proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, devono essere presentate al Consiglio Direttivo Nazionale da almeno un decimo degli aventi diritto al voto. Il Consiglio Direttivo, verificata la ritualità della richiesta, indice entro 60 giorni l'Assemblea Straordinaria dei Soci, che dovrà tenersi entro i 30 giorni successivi all'indizione stessa.
- c) Il Consiglio Direttivo Nazionale può anche indire, su propria iniziativa, l'Assemblea Straordinaria dei Soci per esaminare e deliberare le modifiche allo Statuto che ritenga opportuno di proporre all'Assemblea stessa.
- d) Le modifiche dello Statuto diventano esecutive a seguito dell'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci.

ART. 38 - SCIoglimento

Nel caso di cessazione dell'attività, per le cause previste dal Codice Civile e dallo Statuto Sociale, lo scioglimento è deliberato, con le maggioranze previste dall'articolo 21, ultimo comma, del Codice Civile, dall'Assemblea Straordinaria degli Associati la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri e gli eventuali compensi. In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, tutto il patrimonio della stessa dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 39 – CONTROVERSIE

Le controversie che dovessero insorgere tra l'Associazione e i Soci tutti indicati al precedente art. 4, dovranno essere risolte ricorrendo, in ogni caso ed in via preliminare, al tentativo obbligatorio di conciliazione da espletarsi tra il Presidente dell'A.I.A.P. o suo delegato, il Coordinatore Ecclesiastico Nazionale e il Collegio dei Proviviri, da una parte, ed il Socio, dall'altra parte. La richiesta di avviare la procedura di conciliazione dovrà essere comunicata per iscritto al Presidente dell'A.I.A.P. il quale, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, dovrà convocare tutte le parti interessate al fine di comporre bonariamente la controversia. All'esito del procedimento, il Collegio dei Proviviri, entro 60 giorni dalla data dell'incontro tra le parti per l'espletamento del tentativo di conciliazione, dovrà comunicare al Socio le determinazioni raggiunte d'intesa tra il Presidente dell'A.I.A.P. o suo delegato, il Coordinatore Ecclesiastico Nazionale e lo stesso Collegio dei Proviviri, in merito all'oggetto della controversia.

In difetto di comunicazione dell'esito del procedimento del tentativo di conciliazione nei termini succitati nonché in caso di esito negativo dello stesso, il Socio potrà adire l'Autorità Giudiziaria. Il foro competente è esclusivamente quello di Roma.

ART. 40 – TUTELE DEI DATI PERSONALI

L'Associazione garantisce a tutti gli Associati la protezione dei dati personali, anche sensibili, di cui sia in possesso, avendo cura di predisporre tutte le misure di sicurezza previste dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., ritenute necessarie per la tutela della privacy dei propri aderenti.

ART. 41 - REGOLAMENTI INTERNI

Al fine di meglio disciplinare il funzionamento degli organi sociali, delle cariche sociali e la costituzione delle Sedi Periferiche con relativi Statuti, e di migliorare la realizzazione degli scopi e dell'oggetto sociale, il Consiglio Direttivo può approvare dei Regolamenti interni alla cui osservanza sono tenuti tutti gli associati.

ART. 42 - REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE

I regolamenti e le relative delibere di attuazione del presente Statuto sono emanati dal Consiglio Direttivo e dovranno essere approvati con la maggioranza dei suoi componenti.

ART. 43 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto saranno applicabili le disposizioni di legge vigenti in materia di associazioni private riconosciute e non riconosciute, dal DLGS 04/12/1997 n. 460, dal Codice Civile, dai regolamenti interni dell'A.I.A.P. e da altre disposizioni di legge in materia